

DIRETTIVA 2008/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

colo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

(4) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2003/6/CE onde tenere conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della direttiva medesima. Tali misure sono intese ad adeguare le definizioni, ad approfondire o completare le disposizioni di tale direttiva con modalità tecniche per la divulgazione di informazioni privilegiate e di registri di persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, per la segnalazione alle autorità competenti di operazioni sospette o svolte da persone che esercitano responsabilità di direzione e per la corretta presentazione delle ricerche. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/6/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.

(5) La direttiva 2003/6/CE prevede un limite di durata per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere la disposizione di cui alla direttiva 2003/6/CE che contempla un limite di durata.

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE ⁽⁶⁾, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'arti-

(6) La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati, nonché di garantire sia l'efficienza sia la responsabilità democratica.

⁽¹⁾ GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

⁽²⁾ GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

⁽⁴⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽⁶⁾ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/6/CE.